

CAMERA DEI DEPUTATI N. 115

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ROMUALDI, MICHELINI, ROBERTI,
ALMIRANTE, ANGIOY**

Presentata il 18 luglio 1958

Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo tredici anni dalla fine della guerra permane, tuttora insoluto, in Italia il problema dei mutilati e dei congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana.

All'inizio della passata legislatura esso venne affrontato e parzialmente risolto con l'approvazione della legge 5 gennaio 1955, n. 14, la quale si limita a concedere alle predette categorie di cittadini un trattamento economico commisurato alla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, e crea delle discriminazioni e limitazioni che hanno reso la legge inoperante ai fini di quella pacificazione degli animi che con essa si voleva perseguire.

Essa infatti anziché estendere ai Mutilati ed ai congiunti dei Caduti della repubblica sociale italiana ed ai mutilati ed ai congiunti dei Caduti altoatesini, già appartenenti alle Forze armate germaniche, il normale trattamento pensionistico di guerra, ha concesso un assegno definito « non pensione di guerra » a tutti coloro il cui arruolamento nelle predette Forze armate fosse risultato non volontario, riservando invece ai volontari un assegno a carattere alimentare da concedersi solo in caso di bisogno e limitatamente alle prime quattro categorie di invalidità.

Nell'ambito della stessa legge sono state create delle inique discriminazioni persino tra gli invalidi della repubblica sociale italiana e quelli altoatesini, considerando questi ultimi tutti arruolati non volontari, e riservando solo ad essi il diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro. Allo scopo di eliminare le solite incongruenze e le inopportune discriminazioni contenute nella legge sopracitata, venne presentata alla Camera dei deputati Infantino, Angioy ed altri, nella seduta del 9 marzo 1956, la proposta di legge n. 2117, la quale prevedeva l'estensione ai mutilati ed ai congiunti dei Caduti della repubblica sociale italiana del trattamento pensionistico di guerra previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nell'altro ramo del Parlamento il senatore altoatesino Raffeiner, con due distinte proposte di legge (n. 3665 e n. 3666) chiedeva dal canto suo l'estensione del diritto alla pensione di guerra ai Mutilati ed ai congiunti dei Caduti altoatesini e la concessione dei benefici di guerra agli ex combattenti delle Forze armate germaniche riopianti per l'Italia.

Le predette due proposte di legge approvate dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato nella seduta del 7 marzo 1958 sono state trasmesse alla Camera ed iscritte al-

l'ordine del giorno della Commissione Finanze e tesoro in sede legislativa nella seduta del 12 marzo 1958, unitamente alla proposta di legge n. 2117 dei deputati Infantino, Angiy ed altri. Da tale abbinamento risultava chiaro l'intendimento del Presidente della Commissione finanze e tesoro e del Governo di risolvere congiuntamente e con uniformità di criteri politici la situazione delle due categorie di mutilati e di congiunti di Caduti, così come il legislatore aveva fatto con la legge n. 14 del 1955.

Il Presidente della Commissione, onorevole Ferreri, dichiarò infatti all'inizio della discussione: « Non ho nulla in contrario che le proposte Raffeiner e la proposta Infantino siano riunite per la doverosa ragione di non adottare provvedimenti diversi per cittadini italiani che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi è evidente per me che le disposizioni che sono già state adottate per gli invalidi di guerra altoatesini debbono estendersi anche ai mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana. Chiedo che le tre proposte siano riunite e decise insieme ».

Il Sottosegretario alle pensioni di guerra, onorevole Maxia, a sua volta così si esprimeva: « Un concetto che deve valere per tutti durante la discussione dei provvedimenti è che non vi possono essere differenziazioni tra cittadini dello stesso Stato; non vi possono essere proposte di legge che passano avanti ad altre. Noi qui siamo tenuti a fare

un trattamento identico per tutti i cittadini italiani. Sono d'accordo che le due proposte Raffeiner debbano essere abbinata con quella Infantino e con ciò esprimo una precisa opinione del Tesoro ».

Quella seduta si concluse con l'approvazione di tutte e tre le proposte di legge: quelle del senatore Raffeiner ottennero così l'approvazione definitiva, mentre le proposte di legge Infantino trasmessa al Senato non poté da questo essere approvata a causa dello scioglimento delle Camere, avvenuto due giorni dopo.

Per far sì che anche ai mutilati ed ai congiunti dei Caduti della repubblica sociale italiana possa essere al più presto assicurato lo stesso trattamento di cui oggi fruiscono i mutilati ed i congiunti dei Caduti altoatesini in virtù della legge Raffeiner, ci onoriamo sottoporre all'esame del Parlamento la presente proposta di legge, la quale riproduce integralmente il nuovo testo della proposta di legge Infantino approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera nella seduta del 12 marzo 1958, con il parere favorevole del Governo.

Tale provvedimento oltre ad esaudire i voti unanimemente espressi dai mutilati ed invalidi di guerra italiani in tutti i loro congressi nazionali, riporterà la giustizia e l'uguaglianza in seno alla gloriosa famiglia del sacrificio, sanando in modo definitivo una delle piaghe più dolorose prodotte in Italia dall'ultima guerra mondiale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Al militare che essendo al servizio delle Forze armate della repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della repubblica sociale italiana è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi di cui agli articoli 1 e 4 sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra ».

ART. 6.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nella presente legge devono essere presentate entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1958.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.